

Decreto Sostegni Ter

Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Indice

- [Il Decreto Sostegni Ter](#)
- [Misure di sostegno per le attività chiuse](#)
- [Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio](#)
- [Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica](#)
- [Sostegni al settore turistico e Fondo Unico Nazionale Turismo](#)
- [Misure di sostegno per il settore della cultura](#)
- [Misure a sostegno dello Sport](#)
- [Ristori per gli enti locali](#)
- [Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022](#)
- [Credito d'imposta imprese energivore](#)
- [Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili](#)
- [Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali](#)
- [Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017](#)
- [Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali](#)
- [Scuola, università e ricerca](#)
- [Trasporti](#)
- [Ulteriori misure](#)

Il Decreto Sostegni Ter

Il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto legge è un atto normativo avente forza di legge che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di conversione del decreto-legge (A.S. 2505) è stata assegnata in sede referente alla Commissione Bilancio del Senato (5 Commissione permanente). La prossima seduta della commissione nel corso della quale è previsto l'esame è la seduta di **martedì 8 febbraio alle ore 15**.

Il termine per la conversione del decreto-legge in legge è il 29 marzo 2022

Misure di sostegno per le attività chiuse

Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per il 2022, destinato alle attività chiuse al 28 gennaio 2022

Per sostenere le imprese relative alle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, il testo prevede per il mese di gennaio 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti

- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF

Riferimento normativo: art. 1

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio /1

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Il fondo è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019:

- 60 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;
- 50 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Riferimento normativo: art. 2

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio /2

Codici ATECO ammessi al contributo del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
- 47.19.1 Grandi magazzini
- 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
- 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
- 47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
- 47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
- 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
- 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio /2

- 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
- 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
- 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
- 47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- 47.75.2 Erboristerie
- 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
- 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio /3

- 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
- 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
- 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
- 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
- 47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
- 47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
- 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza

Sono stanziati per il **fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica 20 milioni di euro per l'anno 2022**. I fondi sono da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Sono stanziati **contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà** per il 2022 nel volume di 40 milioni di euro per mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica.

Le condizioni per l'accesso ai fondi sono:

- **Le imprese devono svolgere come attività prevalente una di quelle attività identificate dai seguenti codici ATECO:** organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2).
- **Le imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.** Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

È esteso anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.

Riferimento normativo: art. 3

Sostegni al settore turistico e Fondo Unico Nazionale Turismo

- **Il Fondo unico nazionale per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.**
- **Riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionali, stipulati nel primo trimestre del 2022, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.** Il beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua e nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022. Il medesimo beneficio è **riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori**, per un periodo massimo di sei mesi e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive
- **Proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 del credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili per le imprese del settore turistico** che hanno subito una diminuzione degli introiti nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Riferimento normativo: art. 4 e art. 5

Misure di sostegno per il settore della cultura

- **Incremento della dotazione dei Fondi** istituiti dall'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020, destinati a sostenere i **settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo**, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID-19. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
- **Incremento della dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali** di 30 milioni di euro per il 2022, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **Estensione dell'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, fino al 30 giugno 2022, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

Riferimento normativo: art. 8

Misure a sostegno dello Sport

- **Le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** sono reiterate per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.
- **Contributo a titolo di ristoro delle spese legate al COVID-19:** il contributo è **a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro**. Sono ricomprese le spese per la sanificazione e la prevenzione, per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 e per le altre spese sostenute in applicazione dei protocolli sanitari emanati dalle autorità competenti. Possono richiedere il contributo le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale.
- **Sostegni alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalla pandemia:** le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono incrementate di 20 milioni di euro e possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica

Riferimento normativo: art. 9

Ristori per gli enti locali

- **Introduzione di una dotazione finanziaria per il contributo statale alla spesa regionale legata alla pandemia da Covid-19** (art. 11): la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. La dotazione introdotta per il 2022 è pari a 400 milioni di euro.
- **Fondo per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno** (art. 12): al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi sono attribuiti 100 milioni di euro per il 2022.
- **Disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali** (art.13), in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **Disposizioni in materia di contratti pubblici** (art.29): disposizioni in materia di contratti pubblici volti ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022

È disposto l'**annullamento**, per il primo trimestre del 2022, **delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.**

L'intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Riferimento normativo: art. 14

Credito d'imposta imprese energivore

Alle imprese energivore è attribuito un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore) individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017.

Il contributo straordinario spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Riferimento normativo: art. 15

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, **sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici** (di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia) e **sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica** che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza.

La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima del 27 gennaio 2021, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore di riferimento scelto.

Riferimento normativo: art. 15 e art. 16

Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali

È consentita la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19.

La proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per il 2022.

I trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 sono concessi in favore di imprese

- con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille
- che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale

Riferimento normativo: art. 22

Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017

Sono differite dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti

- la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017
- la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti

Riferimento normativo: art. 22

Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.

Le novelle operano:

- modifiche tecniche, in particolare ai fini del coordinamento o della correzione di alcuni errori materiali nella formulazione letterale delle novelle alle due discipline operate dai commi 191-203 e dai commi 204-214 e 219-220 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234
- alcuni specifici interventi normativi, che erano già previsti dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale sono stati stralciati ai sensi del Regolamento del Senato.

Riferimento normativo: art. 23

Scuola, università e ricerca

- **Interventi relativi ai dottorati di ricerca (Art.19):** è prevista la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi.
- **Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole (Art. 19):** disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.
- **Disposizioni per la gestione dei contagi a scuola (art. 30, comma 1):** consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la verifica dei Green Pass.
- **Estensione dell'esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti agli alunni delle scuole primarie (art. 30, comma 2):** è estesa agli alunni delle scuole primarie l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

Scuola, università e ricerca

- **Incremento risorse trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti** (art. 24, commi 1-5): sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Sono definite le modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.
- **Risorse per il settore del trasporto con autobus** (art. 24, commi 6-10): è istituito un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19. È incremento di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.
- **Misure per il settore ferroviario** (art. 25): è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Ulteriori misure

- **Disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale (art.7):** è esclusa l'applicazione della contribuzione addizionale prevista a carico del datore di lavoro per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022. I settori interessati fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie.
- **Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19 (art. 20, comma 1):** è estesa la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'estensione concerne l'indennizzo di cui all'articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione o il decesso derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario.
- **Piano transizione 4.0 (art. 10):** riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5% (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Ulteriori misure

- **Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art.17):** le modifiche apportate alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC hanno lo scopo di
 - consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC
 - precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza
 - consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
- **Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi:** modifiche alla disciplina delle accise (art.18, commi 1 e 2): sono eliminate alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme:
 - sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30% di quella ordinaria,
 - sopprimono l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;
 - eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

Ulteriori misure

- **Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale** (art.18, comma 3): esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
- **Buoni per i servizi termali** (art. 6): è disposta l'utilizzabilità dei buoni per l'acquisto di servizi termali (art., 29-bis del D.L. n. 104/2020) non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021 entro il 31 marzo 2022.
- **Detrazioni per carichi di famiglia** (Art. 19, comma 6): in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, i figli a carico sono esclusi dalla detrazione per i carichi di famiglia.
- **Misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare** (art.20):
 - il Ministero della Difesa è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19.
 - è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

Ulteriori misure

- **Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale** (art.21): sono apportate modifiche alla disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE), per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi si segnalano:
 - le ulteriori funzioni attribuite all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
 - la realizzazione del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), , a cura del Ministero della salute, in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- **Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo** (art. 26): sono istituiti nello stato di previsione del MIPAAF:
 - il “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022
 - il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.
- **Adeguamento alla normativa europea del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato** (art.27, comma 1): sono incrementati i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti. L’aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework.

Ulteriori misure

- **Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche** (art. 28): è modificata la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 28 modifica gli articoli 121 e 122 del decreto legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
- **Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025** (art. 31): si prevede che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo. Non è pertanto a lui applicabile la disciplina connessa.

Grazie per l'attenzione

RENOVATIO
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS

www.renovatiolab.it

 **consumerismo®**

www.associazione.consumerismo.it